



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 62 DEL 12/02/2025

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE RAGIONERIA

PRESENTATA DA: BREGOLIN GIULIANA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA NON APPLICAZIONE DELLE MISURE PER LA COSTITUZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART.1 COMMA 859 E SEGUENTI DELLA LEGGE 145/2018) ANNO 2025

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Nicoli Alessandra

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1 c. 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal c. 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, qualora l'ente locale al 31 dicembre rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12 dell'esercizio precedente e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2024 non rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D. Lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio 2025 nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo garanzia dei debiti commerciali" per l'importo calcolato ai sensi del c. 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, che confluisce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione;

Richiamato il c. 2 dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 che modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 858 e seguenti della L. 145/2018, che prevede che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a) e che interviene sulle modalità di calcolo dell'indicatore relativo al debito residuo;



COMUNE DI ROVIGO

Viste pertanto in dettaglio le seguenti disposizioni della Legge n. 145/2018:

- art. 1 c. 859: *“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, c. 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*
 - a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
 - b) le misure di cui ai commi 862 o 864, se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”;*
- art. 1 comma 861: *“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare”.*
- art. 1 comma 862: *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*



COMUNE DI ROVIGO

- c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) *al 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”*
- *art. 1 comma 867: “A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.”;*

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 9 del D. L. n. 152/2021 l'indicatore di riduzione del debito pregresso che i Comuni dovranno considerare ai fini dell'accantonamento assumerà il valore “Indicatore di riduzione del debito = Stock 2024 PCC / Stock 2023 PCC” o alternativamente “Indicatore di riduzione del debito = Stock 2024 contabilità comunicato / Stock 2023 contabilità comunicato” e che in entrambi i casi l'indicatore individuerà una situazione da sanzionare se avrà assunto un valore maggiore del 10% e se, al contempo, lo Stock 2024 avrà superato il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio;

Atteso che la Piattaforma dei Crediti Commerciali viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio in un'unica unità operativa al controllo dei singoli dirigenti ognuno per le proprie fatture elettroniche di competenza e che dalla stessa si acquisiscono le seguenti informazioni:

- Stock del debito scaduto e non pagato al 31.12.2023 pubblicato sulla PCC: euro 8.850,95 (dato allineato in data 01/02/2024);
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2023 risultante da RGS: 23.039.980,35 euro
- Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti anno 2023 pubblicato in RGS in data : - 4,87 giorni e pertanto inferiore allo zero;
- Stock del debito scaduto e non pagato al 31.12.2024 pubblicato in RGS: euro - 61.299,88;
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2024 risultante da RGS: 29.140.627,26 euro



COMUNE DI ROVIGO

e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2024 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari a -0,21%, e pertanto inferiore al 5%;

- Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti anno 2024 pubblicato in PCC: -12,78 giorni, e pertanto inferiore allo zero;

Verificato di conseguenza che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2024 delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 859 della Legge 145/2018 e dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 c. 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2025 dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024, con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Bilancio e Gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati" alla sottoscritta Nicoletta Cittadin, così come modificato con Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025;

Fatto presente che con Decreto Dirigenziale n. 213 del 29/12/2023 è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione di tipo organizzativo per la Sezione Ragioneria alla sottoscritta Dott.ssa Alessandra Nicoli, responsabile del presente procedimento;

DELIBERA

1 che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;

2 di dare atto che le risultanze acquisite dalla piattaforma elettronica dei Crediti Commerciali di RGS per l'anno 2024, alla data del 29.01.2025, sono le seguenti:

- Stock del debito scaduto e non pagato al 31.12.2024: **euro -61.299,88;**
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2024: **29.140.627,26 euro;**



COMUNE DI ROVIGO

e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2024 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari a -0,21% e pertanto inferiore al 5%; inoltre il debito commerciale residuo al 31.12.2024 risulta inferiore di almeno il 10% di quello al 31.12.2023.

- Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti anno 2024: - 12,78 giorni;

3 di dare atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2024 delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 859 della Legge 145/2018 e dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 c. 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2025 dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali;

4 di dare atto che le risultanze relative all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio 2024 sono state comunicate, tramite la piattaforma Area RGS, così come disciplinato dall'art. 1 c. 867 della Legge 145/2018;

5 di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

6 di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'ente, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs n. 33/2013, alla sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti degli organi di indirizzo politico;

7 di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., stante l'urgenza a definire il non stanziamento e relativo non accantonamento sull'esercizio 2025 del Fondo Garanzia Debiti Commerciali del Bilancio di Previsione 2025-2027.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 20/02/2025

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale